FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CG-26/27

La Commissione Federale di Garanzia

composta dai Sig.ri:

Luigi Maruotti – Presidente

Cesare Mastrocola – Vice Presidente

Marcello Clarich – Componente

Germana Panzironi – Componente

Angelo Vitale – Componente

all'esito della Camera di Consiglio del 13 ottobre 2026, ha pronunciato la decisione avente ad oggetto

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PROT. 2904/308pf25-26/GC/DP/blp DEL 3 AGOSTO 2026, NEI CONFRONTI DEL DOTT. CARLO FRONGILLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA', CORRETTEZZA E PROBITA' DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., DELL'ART. 45, COMMA 2, C.G.S., DELL'ART. 33, COMMA 1, STATUTO FIGC E DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE OMESSO DI SVOLGERE LE PROPRIE FUNZIONI DI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE IN CONDIZIONI DI PIENA INDIPENDENZA, AUTONOMIA, TERZIETA' E RISERVATEZZA.

* * *

I. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO.

1. In data 17 ottobre 2025 – a seguito della segnalazione ricevuta dalla Procura Federale il 15 ottobre 2025 - la Commissione Federale di garanzia ha disposto, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, l'avvio della necessaria attività istruttoria riguardante presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dal dott. Carlo Frongillo nelle sue vesti di Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna. In particolare, sulla base di segnalazioni pervenute alla Procura il 6 e il 15 ottobre 2025, si è ritenuto di verificare la fondatezza e la rilevanza disciplinare della circostanza (oggetto delle predette segnalazioni) secondo la quale il predetto Giudice sportivo operasse anche per il tramite di soggetti estranei agli Uffici dell'Organo Giudicante (in particolare il dott. B. D., Consigliere regionale del Comitato Emilia Romagna e la signora F. C., dipendente del medesimo Comitato regionale), i quali avrebbero anche avuto stabile accesso agli atti dei procedimenti.

2. La Procura Federale ha quindi disposto l'attività istruttoria, per come precisamente documentata in atti e puntualmente indicata anche nel successivo atto di deferimento del 3 agosto 2026,

procedendo peraltro all'audizione del dott. Carlo Frongillo in data 22 gennaio 2026 e poi 3 febbraio 2026.

3. In data 12 febbraio 2026, nel termine di cui all'articolo 7 del regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, la Procura Federale ha trasmesso gli atti d'indagine espletati, unitamente ad una proposta di archiviazione fondata sulla considerazione che – pur essendo emerso che in una certa circostanza il Giudice sportivo avesse dettato telefonicamente i propri provvedimenti a soggetti estranei agli Uffici dell'Organo giudicante e che i medesimi soggetti avessero comunque stabilmente accesso ai p.c. e quindi agli atti dei procedimenti – tali circostanze non assumessero rilievo disciplinare, denotando solo una situazione di "inopportunità sotto il profilo organizzativo", "ragionevolmente non adeguata alle esigenze di riservatezza, autonomia e terzietà che devono caratterizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale sportiva", meritevole di considerazione da parte del Comitato regionale competente.

4. Con decisione assunta nella seduta del 12 maggio 2026 e comunicata il 4 giugno 2026, la Commissione federale di garanzia ha disposto l'espletamento di ulteriori accertamenti istruttori, volti ad accertare se le concrete modalità di esercizio delle funzioni di giudice sportivo da parte del dott. Frongillo – anche per come assunte, trascritte e comunicate per il tramite di soggetti terzi - presentassero apprezzabili profili di carattere disciplinare sotto il profilo della possibile violazione dei principi di riservatezza, autonomia e terzietà che devono caratterizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale sportiva. In questo senso, è stata disposta la restituzione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lett. b) del regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva, per l'espletamento di ulteriori accertamenti e per ogni consequenziale determinazione.

5. Con atto del 3 agosto 2026, la Procura federale ha formulato motivato atto di deferimento, formulando le incolpazioni e trasmettendo gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria. In particolare, la Procura Federale ha contestato al dott. Frongillo le violazioni disciplinari riportate in epigrafe:

a) per avere svolto la sua attività, dal momento dell'assunzione dell'incarico di giudice sportivo e sino all'attualità, utilizzando ordinariamente locali e strumenti informatici ad uso promiscuo, in quanto fruibili anche da soggetti estranei al suo Ufficio, i quali hanno libero e autonomo accesso agli atti della giustizia sportiva in virtù della condivisione delle credenziali di accesso ai personal computer in uso al Giudice Sportivo e ai suoi collaboratori;

b) per essersi avvalso, nel corso del torneo di calcio a 5 svoltosi a Cervia e Milano Marittima nel mese di aprile 2025, di soggetti estranei agli Uffici della giustizia sportiva, in particolare del Dott. BIAGIO DRAGONE, componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna, e della sig.ra F.C., dipendente del medesimo Comitato Regionale, per comunicare telefonicamente le proprie decisioni e per le successive modalità di accesso e di annotazione delle decisioni medesime sul sistema informatico del Giudice Sportivo ai fini della loro pubblicazione sui comunicati ufficiali relativi al torneo.

6. In vista dell'adunanza della Commissione, il dott. Frongillo ha trasmesso memoria difensiva in data 26 settembre 2026.

All'adunanza del 13 ottobre 2026, fissata per la discussione, è comparso il rappresentante della Procura, che ha confermato le conclusioni rassegnate nell'atto del deferimento, chiedendo l'irrogazione della sanzione ritenuta di giustizia.

Il dott. Frongillo non è comparso.

II. MOTIVI DELLA DECISIONE.

1. Preliminarmente, occorre esaminare le due eccezioni preliminari sollevate dall'incolpato nella memoria difensiva, in relazione alla dedotta violazione degli articoli 6, comma 1, 7, comma 4 e 10

comma 4, del regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva, per non aver ricevuto contestuale avviso dell'avvio dell'istruttoria a suo carico e per la ipotizzata violazione del termine semestrale di chiusura delle indagini da parte della Procura Federale.

Entrambe le eccezioni non sono fondate e vanno respinte.

1.1. Risulta dagli atti, invero, che l'incolpato dott. Frongillo ha avuto regolare e tempestiva notizia dell'apertura dell'istruttoria disciplinare a suo carico, avendo potuto esercitare in pieno i propri diritti di partecipazione al procedimento e di difesa: a seguito dell'avvio dell'attività istruttoria, infatti, l'incolpato è stato sentito dalla Procura Federale, nell'ambito del procedimento, in due occasioni, in data 22 gennaio 2026 e 3 febbraio 2026.

In quella sede, peraltro, l'incolpato è stato regolarmente avvisato della sua posizione di persona sottoposta ad indagini, ai sensi dell'articolo 119, comma 7, Codice della Giustizia Sportiva.

Non c'è stata, dunque, ad avviso della Commissione, alcuna violazione delle garanzie partecipative dell'incolpato. Sotto questo aspetto, l'articolo 6, comma 1, del regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva, che prevede l'avviso contestuale all'incolpato dell'avvio dell'istruttoria, non è stato quindi violato.

Peraltro, giova rilevare che per la dedotta violazione della predetta disposizione non è prevista nemmeno dall'ordinamento una sanzione tipica di decadenza o di nullità dell'azione disciplinare. Cosicchè, in definitiva, occorre apprezzare non già il dato meramente formale, ma il dato sostanziale dell'effettiva conoscenza del procedimento e dell'effettivo esercizio del diritto di partecipazione e di difesa, nel caso ampiamente garantiti, secondo il principio del raggiungimento dello scopo.

1.2. Parimenti infondata è l'eccezione di tardività del deferimento, per la lamentata violazione del termine semestrale complessivo di compimento delle attività istruttorie da parte della Procura Federale.

L'art. 7, comma 4 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva prevede il termine di 4 mesi per la conclusione dell'attività istruttoria, termine che decorre dalla data della richiesta della Commissione Federale alla Procura di procedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso Regolamento.

L'articolo 10 del Regolamento prevede poi che – a fronte di una richiesta di archiviazione - la Commissione Federale possa chiedere al Procuratore Federale di svolgere ulteriori accertamenti (art. 10, comma 3, lettera b).

In tal caso, il termine di 4 mesi (previsto dall'articolo 7, comma 4 del Regolamento) è prorogato di due mesi, che decorrono – naturalmente - dalla comunicazione della Commissione federale alla Procura, con la richiesta di svolgere ulteriori attività istruttorie.

Nel caso in esame, a fronte di una prima comunicazione di avvio dell'istruttoria *ex* art. 6 del Regolamento, rivolta dalla Commissione Federale alla Procura il 17 ottobre 2025, è stata avanzata dalla Procura una proposta di archiviazione in data 12 febbraio 2026, nel rispetto – quindi – del termine di 4 mesi previsto dall'articolo 7, comma 4, del medesimo Regolamento.

La Commissione Federale ha valutato la proposta di archiviazione e, con decisione comunicata alla Procura il 4 giugno 2026, ha chiesto di disporre ulteriori accertamenti istruttori, per i quali l'articolo 10, comma 4, del regolamento indica il termine ulteriore di due mesi.

In data 3 agosto 2026, nel termine (prorogato) di due mesi, la Procura Federale ha adottato e comunicato l'atto di deferimento oggetto del presente procedimento.

Ne discende che l'eccezione di violazione del termine di compimento dell'istruttoria risulta infondata e va respinta.

2. Nel merito, il deferimento in questione si rivela fondato.

2.1. Risulta provato in atti che, in occasione del torneo di calcio a 5 disputatosi a Cervia/Milano Marittima verso la fine di aprile del 2025, il Giudice sportivo dott. Frongillo, pur potendo contare su un nutrito numero di collaboratori in forza al suo Ufficio (almeno nel numero di 6), non si avvaleva dei componenti del suo Ufficio ma dettava telefonicamente le sue decisioni al sig. Biagio Dragone, estraneo agli uffici del Giudice sportivo, evidentemente delegandogli – peraltro senza alcun controllo – le attività successive di trascrizione, accesso e inserimento delle predette determinazioni nel sistema informatico AS400, riservato agli Organi di giustizia sportiva; attività poi materialmente effettuate, nel caso, dalla sig.ra Federica Credi, anch'essa estranea agli Uffici del Giudice Sportivo.

Depongono univocamente in questo senso le dichiarazioni concordanti rese da:

a) Federica Credi nell'audizione del 29 gennaio 2026, nell'ambito della quale la stessa dipendente del Comitato regionale, oltre a confermare le predette circostanze, affermava anche di non poter escludere che "*per questioni marginali il Giudice sportivo possa consentire a DRAGONE di apporre delle modifiche previa sua approvazione";*

b) dallo stesso Biagio Dragone, nell'audizione del 3 febbraio 2026, il quale ha dichiarato che "*la mia attività in quell'occasione si è limitata ad avere contatti telefonici con il Giudice sportivo che di volta in volta mi dettava le sue decisioni, assunte dallo stesso in totale autonomia ed in merito alle quali non ho avuto alcuna ingerenza. Il mio compito si limitata a riportare su carta le sue indicazioni per farle poi inserire da un'impiegata, ricordo che si trattava della signora Federica Credi, sul portale AS400 così aggiornando automaticamente e contestualmente il comunicato ufficiale*";

c) dal Segretario del Comitato regionale dott.ssa Sara Bottarelli, nell'audizione del 23 giugno 2026.

2.2. Risulta poi parimenti provato in atti che il Giudice sportivo, nell'esercizio della propria attività, utilizzava ordinariamente e consapevolmente strumenti informatici ad uso promiscuo e con accesso condiviso con altri soggetti estranei all'Ufficio della giustizia sportiva.

Depone in questo senso la dichiarazione dello stesso Giudice sportivo dott. Carlo FRONGILLO, il quale nell'audizione del 3 febbraio 2026 ha dichiarato che "*per quanto a mia conoscenza, il sig. DRAGONE usa spesso l'ufficio della giustizia sportiva ed utilizza anche la mia scrivania ed il mio PC (….) così come altri soggetti (…) tutti utilizzando le credenziali, username e password, che sono indicate in un biglietto di carta posto sotto lo schermo di tutti i PC all'interno dell'Ufficio*".

La circostanza dell'uso promiscuo degli strumenti informatici è peraltro confermata dalle dichiarazioni concordi del sig. Biagio DRAGONE (audizione del 3 febbraio 2026) e della dott.ssa Sara Bottarelli (audizione del 23 giugno 2026).

2.3. Giova aggiungere che anche nella prospettazione offerta dall'incolpato nella memoria difensiva del 26 settembre 2026 si trova conferma del predetto *modus operandi.* Nella memoria difensiva, infatti, il dott. Frongillo ha affermato che le attività di comunicazione, trascrizione e pubblicazione dei propri provvedimenti vengono ordinariamente affidate anche all'attività di "altri soggetti" terzi, estranei all'Ufficio del giudice sportivo (es. impiegati della segreteria agonistica, ecc), utilizzando a tal fine software specifici come ad es. l'AS400 (in preteso uso esclusivo del Giudice sportivo e, invece, evidentemente accessibili anche a terzi), ma anche altri mezzi di comunicazione come "word", e-mail, telefono, comunicazione verbale.

3. Si tratta, con ogni evidenza, di un *modus operandi* che non garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la riservatezza e la terzietà della funzione giurisdizionale sportiva e non assicura, nemmeno, la certezza e la genuinità delle decisioni del Giudice sportivo, dato che si consente a

soggetti terzi ed estranei agli Uffici del Giudice sportivo di avere accesso agli atti della giustizia sportiva e, anche, di compiere attività proprie di quegli Uffici.

4. In definitiva, risulta provato che:

- il Giudice sportivo, pur avendo la disponibilità di collaboratori, si è avvalso di personale estraneo agli Uffici della giustizia sportiva (in particolare il dott. B. D., Consigliere regionale del Comitato Emilia Romagna e la signora F. C., dipendente del medesimo Comitato regionale), per comunicare telefonicamente le proprie decisioni e per le successive modalità di accesso, di annotazione e di pubblicazione delle decisioni sul sistema informatico ad uso esclusivo del Giudice sportivo e del suo Ufficio;

- il medesimo Giudice sportivo svolge la sua attività in un ufficio nel quale sono stabilmente presenti soggetti terzi (ivi compresi i medesimi signori B.D. e F.G.) e utilizza ordinariamente e consapevolmente strumenti informatici ad uso promiscuo e con loro condiviso, cosicché essi hanno libero e autonomo accesso agli atti della giustizia sportiva, ritenendo peraltro di potersi avvalere di soggetti terzi, ordinariamente e senza garanzie formali, per attività di comunicazione, trascrizione e pubblicazione dei provvedimenti, che sono strettamente connaturate all'esercizio della funzione del Giudice.

Tali condotte presentano sicuri e apprezzabili profili di carattere disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza, che devono caratterizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale sportiva, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., dell'articolo 45, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva.

5. Quanto alla misura della sanzione disciplinare, pur considerando la sicura gravità dei fatti accertati, occorre considerare – sotto il profilo degli effetti – che, al di là della dichiarazione della signora Federica Credi, non v'è prova certa in atti che i soggetti terzi ed estranei agli Uffici del Giudice sportivo, che hanno avuto accesso improprio agli atti dei procedimenti, abbiano poi concretamente propalato informazioni riservate o condizionato o indirizzato in concreto le decisioni.

Per tali motivi, la Commissione – anche confidando in un futuro *modus operandi* rispettoso dei principi e delle regole che presiedono all'esercizio della funzione di Giudice sportivo - ritiene congrua e proporzionata la sanzione disciplinare della censura.

P.Q.M.

La Commissione Federale di Garanzia infligge al dott. Carlo FRONGILLO la sanzione della censura.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2026

IL PRESIDENTE
(dott. Luigi Maruotti)